

Studio legale Griselli – Salina
Associazione professionale
P.le Lavater 5, 20129 – Milano
Tel - fax 0229530506
info@studioavvocatigs.it
luca.griselli@milano.pecavvocati.it

SPETT.LI

MINISTERO DELLA SALUTE, REGIONE AUTONOMA SICILIA, in
persona dei rispettivi legali rapp.ti *pro tempore*

ISTANZA DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
TRAMITE PUBBLICAZIONE SUI SITI WEB DELLE
AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
(COME DISPOSTO DALL'ORDINANZA
DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE IIIQUATER DEL T.A.R.
LAZIO - ROMA
IN DATA 23 GIUGNO 2023 N. 4031)

NELL'AMBITO DEL RICORSO

NRG 572/2023

PENDENTE INNANZI AL

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –
ROMA – SEZIONE III QUATER

* * *

Per **ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. (RK S.P.A.)** (N. ISCR. R.I. MILANO, C.F. e P.I. 09674060158), con sede legale in Milano, via Ciro Menotti 1/A (20129), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Lelio Dario Di Sario, rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dagli Avv.ti Luca Griselli (cod. fisc. GRSLCU73L20E463D; p.e.c.: luca.griselli@milano.pecavvocati.it; fax 02/29530506) e Marco Salina (cod. fisc. SLNMRC77R27L669N, p.e.c.: marco.salina@milano.pecavvocati.it; fax 02/29530506), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC luca.griselli@milano.pecavvocati.it e domicilio fisico eletto presso il loro Studio in Milano, P.le Lavater 5

premesso che

Il ricorso introduttivo RG 572/2023 è stato proposto da ERREKAPPA
EUROTERAPICI S.P.A. (RK S.P.A.)

CONTRO

REGIONE AUTONOMA SICILIA, in persona del legale rapp.te *pro tempore*
ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore *pro tempore*, con sede legale in Palermo, Piazza Indipendenza, 1 pec assessorato.salute@certmail.regenie.sicilia.it rappresentato e difesa ex legge dall'Avvocatura Generale dello Stato;

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro *pro tempore*, rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura di Stato

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro tempore*, rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura di Stato

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, rapp.ta e difesa *ex lege* dall'Avvocatura di Stato

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente *pro tempore*, rapp.ta e difesa *ex lege* dall'Avvocatura di Stato

E NEI CONFRONTI (OVE OCCORRER POSSA) DI

UBER ROS S.P.A (P.I. 01799221005), in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Via della Produzione 7, 00030 San Cesareo (Roma) uberrosspaamministrazione@pec.it da INIPEC

PER L'ANNULLAMENTO

- della Determinazione n. 1247/22 del 13 12 22 della Regione Sicilia avente ad oggetto: *Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018* e dei relativi allegati A B C D (doc.ti 5-9);
- del Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 recante “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*” pubblicato in GU 15 settembre 2022 (doc. 1), nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso per quanto occorrer possa l'Accordo ai sensi dell'articolo 9ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 Rep.Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 (doc. 2), del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “*Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanaione*

dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 3), dell’intesa ai sensi della L. 142/2022 sul relativo schema assunta dalla Conferenza permanente in data 28 settembre 2022 (Rep. Atti n. 213/CSR) (doc. 4);

rilevato che

CON RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI IN DATA 11 SETTEMBRE 2023
L’ESPONENTE HA CHIESTO L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
CAUTELARE

- del decreto DA n. 741/2023 in data 21 luglio 2023, con cui la Regione Sicilia ha disposto la sostituzione degli allegati all’articolo 1 del DA n. n.1247 del 13/12/2022 con gli allegati A - B - C e D, che fanno parte integrante del medesimo decreto n. 741/2023 “*in cui sono individuati l’elenco delle aziende fornitrice ed i relativi importi di ripiano aggiornati rispettivamente per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 da queste dovuti, calcolati sulla base dell’incidenza percentuale di cui all’articolo 2, comma 2, del DM 6 ottobre 2022*” (doc. 10); nonché *in parte qua* degli allegati A, B, C, E (doc.ti da 11 a 14), nonché delle note delibere/determinazioni/provvedimenti delle Aziende e degli Enti del SSR regionale (pag. 2) che hanno nuovamente certificato i dati relativamente agli anni 2015-2018.

RILEVATO ANCORA CHE

**CON ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE IIIQUATER IN
DATA 23 GIUGNO 2023 N. 4031** è stato così disposto:

“Considerato che, con apposita istanza, la parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata all’integrazione del contraddittorio con notificazione del ricorso introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti per pubblici proclami sui siti web istituzionali delle amministrazioni intime;

Considerato che i ricorsi di cui sopra risultano essere stati notificati ad almeno un controinteressato, e risultano, pertanto, sotto tale profilo, ammissibili e che, tuttavia, ai fini della procedibilità degli stessi, i predetti ricorsi devono essere notificati, da un lato, a tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l’importo del pay back di cui trattasi - e,

dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento -;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i predetti soggetti;

Considerato che, in ragione del numero degli stessi, si ravvisa la necessità di autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei predetti soggetti - provvedendo, come richiesto, in via monocratica, al fine di abbreviare i tempi del giudizio - ricorrendo, nella fattispecie in esame, “una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva”, di identificare/rintracciare i nominativi degli stessi;

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà a illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio;

Ritenuto, infatti, che, secondo l'art. 52, comma 2, c.p.a., il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile” e che, a norma dell'art. 151 c.p.c., “il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;

Secondo la giurisprudenza ormai unanime (cfr., da ultimo, decreti presidenziali del Consiglio di Stato nn. 794 e 6418 del 2021), l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., in combinato disposto con l'art. 151 cod. proc. civ. (nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge) consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cod. proc. civ. nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica perché l'evoluzione normativa e tecnologica “permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”;

Ritenuto, perciò, in adesione alla predette considerazioni, stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali delle pubbliche

amministrazioni a contemperare il principio di integrità del contraddittorio e il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposta a notevoli esborsi economici - che a loro volta possono tradursi in una difficoltà di accesso alla giustizia - che sussistano i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;*
- 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intamate;*
- 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;*
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;*
- 5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*

- le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- le Amministrazioni resistenti:

- 1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;*
- 2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";*

3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali;

Considerato che la presente autorizzazione, in via eccezionale, attesa la peculiare situazione inherente il contenzioso in questione, che consta, allo stato, di oltre 1.800 ricorsi, deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati”

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO

Errekappa Euroterapici S.p.A., ut supra rappresentata e difesa, in esecuzione dell'ordinanza di cui sopra, insta le Autorità indicate in epigrafe affinché ciascuna per la parte di propria competenza:

(i) provveda a pubblicare sul proprio sito web l'avviso relativo al ricorso per motivi aggiunti (di cui si allega copia nativa digitale), seguendo le modalità e istruzioni precise dall'ordinanza medesima e sopra riportate;

(ii) rilasci all'odierna esponente attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

Si allegano ai fini degli adempimenti di cui sopra il ricorso per motivi aggiunti, nonché l'ordinanza del Presidente della Sezione III quater in data 23 giugno 2023 n. 4031.

Milano, 25 settembre 2023

(Avv. Luca Griselli)

(Avv. Marco Salina)